



Rag. Franco Peruzzi Consulente del lavoro
Dott. Franca Peruzzi Consulente del lavoro
Rag. Giovanni Peruzzi Consulente del lavoro
Rag. Stefano Dani Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Raffaele Triggiani Commercialista – Revisore Contabile
Dott. Fulvia Peruzzi

CIRCOLARE BIMESTRALE
nr. 02/08 del 12.03.2008

SOMMARIO

[SINTESI DEGLI ARGOMENTI IN TEMA DI LAVORO DELLA FINANZIARIA 2008](#)

[PACCHETTO WELFARE](#)

[COMUNICAZIONI TELEMATICHE OBBLIGATORIE AL CENTRO PER L'IMPIEGO](#)

[ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA E RECESSO AD NUTUM](#)

[COLLABORAZIONI A PROGETTO – LINEE GUIDA DEL MINISTERO DEL LAVORO](#)

[IL REGISTRO DELL'ORARIO DI LAVORO NELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [MARZO 2008](#), [APRILE 2008](#) e PRIMI GIORNI DI [MAGGIO 2008](#)

Con la presente Circolare Bimestrale intendiamo ritornare in maniera più approfondita sugli argomenti previsti dalla Finanziaria 2008 e dal Pacchetto Welfare, in parte già affrontati con la precedente Circolare n. 01/2008.

Comunicazione mensile dati del 770

Con le norme che seguono si introduce l'obbligo, a carico dei sostituti di imposta tenuti alla presentazione del modello 770, di invio telematico mensile di una comunicazione contenente i dati riferiti a ritenute e contributi dei dipendenti.

La novità ha rilievo solo per i dati fiscali posto che i dati previdenziali vengono già inviati mensilmente dal 2005 tramite flusso Emens.

L'obbligo avrà corso dal mese di gennaio 2009 e la comunicazione andrà inviata entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Pertanto il primo invio dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2009 per retribuzioni, compensi e relative ritenute riferite al precedente mese di gennaio.

Sembra quindi che i dati debbano seguire, ai fini dell'invio telematico, un criterio di competenza al pari dei dati contributivi.

Dichiarazione delle detrazioni di imposta

Con effetto dal periodo di imposta 2008, i sostituti dovranno applicare le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR (per carichi di famiglia e altre detrazioni) solo qualora il percipiente dichiari di averne diritto.

La dichiarazione dovrà essere resa annualmente dal sostituto e dovrà contenere l'indicazione del codice fiscale dei soggetti per i quali si richiedono le detrazioni.

A tale proposito si precisa che **le istruzioni per la compilazione del modello 770 relativo al periodo di imposta 2007**, prevedono già l'indicazione del codice fiscale dei familiari fiscalmente a carico del percipiente e **del coniuge anche se non fiscalmente a carico**.

Contratto a termine

Queste disposizioni hanno introdotto una premessa all'art. 1 del D. lgs. 368/2001 che regola i contratti a termine:

il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.

Detto questo si capisce chiaramente quale sia l'intento del legislatore.

Nel richiamare il commento contenuto nella precedente circolare, preme sottolineare il diritto di precedenza riconosciuto ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più contratti presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi.

In questo caso il lavoratore che ne manifesta la volontà entro 6 mesi dalla fine del rapporto di lavoro a tempo determinato, ha diritto di precedenza per eventuali assunzioni poste in essere dal datore di lavoro per le stesse mansioni svolte dal dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Analogo diritto di precedenza spetta ai lavoratori stagionali i quali devono manifestare la volontà entro tre mesi dalla fine del rapporto.

Il diritto di precedenza si estingue trascorso un anno dalla fine del rapporto.

Tale norma va sottolineata in quanto vanifica, sostanzialmente, i contratti che vengono strumentalmente stipulati a tempo determinato per dilatare il periodo di prova.

Ricordiamo inoltre che la stipula di contratti a termine è subordinata ad un limite numerico disposto dalla contrattazione collettiva

Alcune forme di contratto a termine sono sottratte a tale disciplina limitativa e, la norma in esame, esclude dal computo del numero massimo di lavoratori assunti a tempo determinato i soggetti di età superiore ai 55 anni.

Nel contempo dispone che i contratti a termine di durata fino a 7 mesi, prima esclusi dai limiti quantitativi, ora debbano essere computati.

Part time

Anche in questo caso richiamiamo quando descritto nel precedente notiziario ma sottolineiamo quanto segue.

Le clausole flessibili ed elastiche possono essere concordate tra datore di lavoro e lavoratore solo qualora la contrattazione collettiva le abbia già stabilite.

La possibilità di contrattare direttamente tali meccanismi tra le parti interessate non esiste più.

Inoltre si dispone il diritto di passaggio da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) a favore:

- del lavoratore affetto da patologie oncologiche accertate da un'apposita commissione medica;
- del lavoratore che debba assistere coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche oppure qualora debba assistere un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, in condizioni di gravità, con invalidità al 100% e con necessità di assistenza continuativa;
- del lavoratore con figlio convivente di età non superiore ai 13 anni o portatore di handicap.

Inoltre, il rapporto deve essere trasformato nuovamente a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

Lavoro intermittente e staff leasing

Il contratto di lavoro intermittente e lo staff leasing sono praticamente cancellati dal nostro ordinamento.

Lo staff leasing, che consentiva di utilizzare il contratto di lavoro interinale a tempo indeterminato, è stato abrogato.

Il contratto di lavoro intermittente residua nei settori del turismo e dello spettacolo (*vedi commento dei successivi commi*).

A tale proposito ci si è posti il problema dei contratti di lavoro a chiamata stipulati prima dell'entrata in vigore della disposizione abrogativa.

Sulla questione il Ministero non si è pronunciato ma i primi orientamenti dottrinali propendono per il mantenimento dei contratti in essere, posto che sono stati stipulati regolarmente durante la vigenza di una disposizione di legge che li ammetteva.

Tale impostazione sembra essere condivisibile per i contratti a tempo indeterminato mentre si ritiene che i contratti di lavoro a chiamata stipulati a tempo determinato, esauriscano la loro efficacia al sopraggiungere del termine e non possano essere replicati.

Si attendono conferme o indicazioni da fonte ministeriale nel merito.

Lavoro intermittente nei settori del turismo e dello spettacolo

I commi in esame rimandano alla contrattazione collettiva la regolamentazione di tali contratti per le prestazioni durante i fine settimana, le festività, le vacanze scolastiche e ulteriori casi.

I contratti collettivi dovranno così regolare:

- le condizioni e le modalità dell'effettuazione della prestazione connessa ad esigenze oggettive e i suoi limiti temporali;
- il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore ai lavoratori di pari livello;
- l'eventuale indennità di disponibilità nei casi in cui il lavoratore si vincoli a svolgere la prestazione in un determinato arco temporale.

Un apposito decreto ministeriale disporrà in merito agli adempimenti amministrativi connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti e regolerà gli aspetti previdenziali nonché l'erogazione dell'indennità di disponibilità.

Decontribuzione della retribuzione variabile

L'art. 2 della l. n. 135/1997 aveva regolato la decontribuzione dei premi di rendimento: parte del salario disposta dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) la cui corresponsione e relativo ammontare sono incerti in quanto legati al raggiungimento di determinati parametri di produttività o di redditività.

Ora tale meccanismo è stato abrogato per dare posto ad un nuovo sistema, che dovrà essere definito da apposito decreto ministeriale.

La nuova disposizione subordina la concessione dei benefici alla presentazione di una domanda preventiva (*non si specifica a quale ente e non è chiaro se la domanda debba precedere addirittura l'accordo*).

Come nella norma abrogata, è prevista la sottoscrizione di un accordo di secondo livello che regoli il premio di rendimento la cui erogazione sarà subordinata al raggiungimento di un obiettivo di produttività o di redditività e, quindi, sarà incerto nella corresponsione e nell'ammontare.

Il salario che godrà del beneficio contributivo non potrà eccedere il 5% della retribuzione contrattuale del lavoratore (la vecchia disposizione prevedeva il limite del 3%).

La decontribuzione sarà pari all'intera aliquota a carico del lavoratore mentre lo sconto a favore del datore di lavoro sarà pari a 25 punti percentuali.

Nel contempo non sarà più dovuto il contributo di solidarietà attualmente a carico del datore di lavoro nella misura del 10% del salario variabile dovuto..

È prevista anche una forma di detassazione fiscale di tali premi che sarà regolata dal Ministero dell'economia.

Nel frattempo non è più applicabile la decontribuzione, sui premi erogati nel 2008 in base ad accordi stipulati negli anni precedenti, a fronte del raggiungimento, nel 2007, degli obiettivi fissati dalla contrattazione.

Si attendono istruzioni in merito dal Ministero o dall'INPS.

Contributo sul lavoro straordinario

Si tratta del contributo del 5% calcolato sulla retribuzione dovuta per il lavoro straordinario (con esclusione delle maggiorazioni) dovuto dalla generalità delle imprese con più di 15 dipendenti.

Inoltre, le sole imprese industriali con più di 15 dipendenti dovevano versare un contributo par al:

- 5% sulla retribuzione relativa alle prime 4 ore settimanali di straordinario (dalla 41 alle 44 ore);

- 10% sulla retribuzione relativa alle successive 4 ore settimanali di straordinario (dalla 45 alle 48 ore);
- 15% sulla retribuzione relativa alle ore successive (questo contributo era dovuto da tutte le imprese industriali indipendentemente dal numero di lavoratori occupati).

Con effetto dal 1 gennaio 2008 tale contribuzione è stata abrogata.

Contributo dovuto alla gestione separata

Con decorrenza dal 1 gennaio 2008 aumenta la contribuzione dovuta per le persone iscritte alla gestione separata.

Per i soggetti non pensionati e privi di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria, l'aumento è pari ad 1 punto percentuale per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Di conseguenza, per l'anno 2008, l'aliquota passa al 24% cui deve aggiungersi lo 0,72% di contributo di maternità.

L'aliquota dovuta per i soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria passa dal 16% al 17%.

Resta invariata la ripartizione dell'aliquota in ragione di:

- Un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente;
- 45% a carico dell'associato e 55% a carico dell'associante nei contratti di associazione in partecipazione.

COMUNICAZIONI TELEMATICHE OBBLIGATORIE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

Con effetto dal 1° marzo tutte le comunicazioni relative alla costituzione, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro che prima erano dovute su supporto cartaceo, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica.

Nel frattempo è possibile inviare ancora le comunicazioni su modelli cartacei ma utilizzando, dal 11 gennaio 2008, esclusivamente la nuova modulistica disponibile sul sito del ministero del lavoro.

Come annunciato la comunicazione unica, qualora effettuata per via telematica, è pluriefficace e vale quindi anche quale denuncia agli enti previdenziali.

Conseguentemente è abolito l'obbligo di inviare la denuncia nominativa all'INAIL, all'INPS e all'ENPALS.

Anche per i rapporti di lavoro domestico non sarà più necessario inviare la denuncia all'INPS.

Per tale tipologia di rapporto, è ancora possibile inviare le comunicazioni su supporto cartaceo, saranno i servizi per l'impiego a trasmettere i dati all'INPS e all'INAIL. Pertanto, esclusivamente per tali rapporti, la comunicazione ha pluriefficacia anche qualora venga inviata su supporto cartaceo già a partire dal 11 gennaio 2008.

I datori di lavoro agricolo potranno inviare le comunicazioni di assunzione per via telematica all'INPS fino a 29 febbraio 2008. Dal 1° marzo varrà anche per loro il sistema di comunicazione unificata di invio telematico ai servizi per l'impiego.

Inoltre fino al 29 febbraio 2008 continua a valere la normativa sui registri di impresa agricola.

La comunicazione telematica vale anche ai fini delle notifiche dovute allo Sportello Unico della Prefettura per l'instaurazione, variazione, risoluzione dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari.

L'unico documento da inviare allo Sportello Unico è il contratto di soggiorno sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore in quanto, con tale documento, il datore di lavoro è tenuto ad indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore e si assume l'onere delle spese di rimpatrio.

ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA E RECESSO AD NUTUM

Il raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, consente al datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro senza bisogno di motivarne la causa.

Le modifiche recentemente apportate al sistema pensionistico posticipano la decorrenza della pensione di vecchiaia, che potrà essere riscossa dagli assicurati all'apertura della finestra (qualche mese dopo la maturazione dei requisiti).

Conseguentemente anche il diritto di recesso del datore di lavoro deve rispettare la scadenza dell'apertura della finestra cui potrà accedere il lavoratore.

Lo precisa l'INPS con circolare n. 5 del 15 gennaio 2008.

COLLABORAZIONI A PROGETTO – LINEE GUIDA DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, è diventato, per l'anno 2008, **l'oggetto principale delle attività ispettive del Ministero del lavoro** in quanto ritenuto strumento mediante il quale si pongono in atto comportamenti elusivi delle norme in materia di tutela del lavoro con la conseguente precarizzazione dell'occupazione.

Il Ministero ha pertanto ritenuto opportuno emanare la circolare n. 4 del 29 gennaio 2008 (già inviata con Nostra Circolare Flash n. 3 del 31/01/2008), con la quale fornisce, al personale di vigilanza, linee guida e valuta la genuinità dei contratti di collaborazione oggetto di verifiche.

In primis la circolare si sofferma sulla **forma scritta del contratto** che, pur se richiesta ai soli fini della prova, assume un valore fondamentale al fine di individuare il progetto, programma o fase di esso, in quanto elementi sostanziali del contratto.

Pertanto, in assenza di forma scritta, o di altri elementi diversamente ricavabili, il contratto dovrà essere convertito in contratto di lavoro subordinato senza svolgere ulteriore attività istruttoria.

Sarà poi il committente a dare prova, in sede giudiziaria, dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro autonomo.

Il progetto, programma o fase di esso, non può coincidere con l'attività principale o accessoria del committente ma potrà essere solo funzionalmente correlato ad essa.

Pertanto il progetto non può limitarsi a descrivere il semplice svolgimento dell'attività ma deve illustrare il risultato cui mira.

Le forme di coordinamento poste in essere per l'esecuzione del progetto, devono essere individuate nell'accordo.

L'inserimento del collaboratore nel contesto aziendale non è di per sé indice di subordinazione ma, in sede ispettiva, andranno valutate la tipologia e le modalità in cui si esplica l'inserimento nell'organizzazione aziendale con riguardo, soprattutto, alle forme di coordinamento.

La prestazione oggetto del contratto dovrà essere indagata acquisendo anche dichiarazioni da dipendenti e altri collaboratori.

Una prestazione semplice, ripetitiva e predeterminata non è infatti compatibile con un'attività che dovrebbe essere connotata dalla valutazione autonoma da parte del collaboratore ai fini del raggiungimento del risultato cui mira il progetto.

Inoltre si dovrà verificare che il collaboratore non svolga semplicemente una serie di attività estranee al progetto di modo che la sua prestazione non sia una semplice messa a disposizione delle energie del lavoratore a favore del committente.

In capo al collaboratore deve rimanere una certa **autonomia nell'esecuzione della prestazione** quanto a scelta delle modalità di esecuzione della stessa.

A tale proposito gli organi di vigilanza verificheranno che il collaboratore non sia sottoposto ad uno stretto controllo, diretto o indiretto, delle attività svolte e, soprattutto, non dovrà risultare alcuna forma di esercizio del potere disciplinare in capo al committente nei confronti del collaboratore.

Si consiglia pertanto di evitare qualsiasi forma di giustificativi di assenza dal lavoro.

Il compenso non potrà essere esclusivamente legato al tempo di esecuzione della prestazione ma, dovrà riferirsi al risultato della prestazione descritta nel progetto.

Si dovranno pertanto esaminare i **criteri per la determinazione del corrispettivo** che risulteranno evidenziati secondo quanto disposto dall'art. 62 del D. Lgs. 276/2003.

La clausola che prevede **l'esclusiva** a favore del committente non è vietata ma l'impegno del collaboratore alla monocommittenza viene considerato un indizio che deve indurre la vigilanza a verificare gli altri eventuali indici di subordinazione.

Particolare attenzione deve essere posta alle **proroghe** che dovrebbero essere giustificate solo dal mancato raggiungimento del progetto, o ai **rinnovi** di contratti per progetti simili o diversi.

Tali elementi vengono considerati **indizi particolarmente incisivi della presenza di un rapporto di lavoro subordinato.**

La circolare conclude **elencando, a mero titolo esemplificativo**, una serie di attività che, in base all'esperienza ispettiva maturata e agli orientamenti giurisprudenziali, **non si conciliano** con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto:

- Addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
- Addetti alle pulizie;
- Autisti autotrasportatori;
- Baby sitter e badanti;
- Baristi e camerieri;
- Commessi addetti alle vendite;
- Custodi e portieri;
- Estetiste e parrucchieri;
- Facchini;
- Istruttori di autoscuola;

- Letturisti dei contatori;
- Manutentori;
- Muratori e qualifiche operaie nell'edilizia;
- Piloti e assistenti di volo;
- Prestatori di manodopera nel settore agricolo;
- Addetti ad attività di segreteria e terminalisti.

La circolare ribadisce la **funzione meramente esemplificativa dell'elenco** e invita il personale ispettivo a ricercare concreti elementi di autonomia nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto in assenza dei quali il rapporto deve essere ricondotto nell'area della subordinazione.

Le istruzioni divulgate dovranno ispirare omogeneità di comportamenti in vista dell'attività ispettiva programmata a partire dal 1 marzo 2008.

IL REGISTRO DELL'ORARIO DI LAVORO NELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

Il D. Lgs. n. 234 del 2007 ha introdotto (come già comunicato con Nostra Circolare Flash n. 4 del 04/02/2008), tra l'altro, l'obbligo di tenuta di uno specifico registro dove annotare l'orario di lavoro svolto dai dipendenti che effettuano operazioni mobili presso imprese di autotrasporto.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della norma le imprese diverse da quelle di autotrasporto.

Il nuovo registro, prima di essere posto in uso, deve essere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Non si capisce sinceramente l'utilità di tale nuovo registro che contiene sostanzialmente gli stessi dati annotati nel registro delle presenze che forma parte del libro paga.

Tale registro, del quale non viene fornito un modello ufficiale, deve essere tenuto presso la sede legale dell'impresa e deve essere conservato per due anni "*dopo la fine del relativo periodo*" (si presume che si intenda decorsi due anni dall'ultima registrazione).

Per le modalità generali di tenuta e compilazione si dovrà fare riferimento alle norme che regolano la tenuta dei libri obbligatori in materia di lavoro.

In esso dovranno essere riportati, oltre ai dati identificativi di ciascun dipendente, le ore di lavoro prestate giornalmente distinte tra lavoro ordinario e straordinario.

Copia del registro dovrà essere rilasciata al lavoratore che ne faccia richiesta.

Tali disposizioni sono assistite da un'unica sanzione amministrativa che va da 250 a 1500 euro per ciascuna delle violazioni che vengono individuate nell'elenco seguente:

omessa istituzione; omessa o tardiva vidimazione; omessa esibizione; omessa incompleta o inesatta registrazione; mancata conservazione nel termine previsto; omessa consegna delle copie relative alle ore effettuate a chi ne faccia richiesta.

La stessa sanzione assiste anche l'obbligo, in capo ai datori di lavoro, di informare i lavoratori sulle disposizioni nazionali, sul regolamento interno dell'impresa e sugli accordi delle parti sociali, inclusi i CCNL, relativi alla disciplina dell'orario di lavoro.

LA GIURISPRUDENZA**LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO*****Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 23070 del 5 novembre 2007***

Il licenziamento per superamento del periodo di comportamento interviene quando un lavoratore ammalato supera il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal CCNL in caso di malattia.

Tale sentenza sottolinea l'importanza di precisare, qualora richiesti dal lavoratore, la specifica dei periodi che hanno concorso al superamento del periodo di comportamento e, quindi, alla determinazione del licenziamento.

La mancata indicazione da parte del datore di lavoro comporta l'illegittimità del licenziamento.

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA AZIENDALE IN USO AL DIPENDENTE***Corte di Cassazione Sezione V Penale n. 47096 del 19 dicembre 2007***

La sentenza in esame ha confermato il licenziamento inflitto ad una dipendente che, con casella di posta elettronica a lei intestata dall'azienda, ha inviato alcuni messaggi contenenti informazioni riservate.

La dipendente era ricorsa al giudice contestando la violazione della corrispondenza ma i giudici hanno precisato che tale violazione non sussiste quando il datore di lavoro prende visione della casella di posta elettronica rilasciata dalla ditta in quanto non riveste il carattere della personalità e della segretezza.

SCADENZARIO LAVORO MARZO 2008

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende, l'elenco pertanto non può considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
MARZO 2008					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
<u>17</u>	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
<u>31</u>						

<p>Lunedì 17</p> <p>VERSAMENTO UNIFICATO:</p> <p>I.R.P.E.F. RITENUTE</p> <p>LAVORO DIPENDENTE</p> <p>LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI</p> <p>I.N.P.S.</p> <p>LAVORO DIPENDENTE</p> <p>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</p> <p>INAIL</p>	<p>Scade il termine per versare in via telematica:</p> <p>M A R Z O</p> <p>Le ritenute operate nel mese di febbraio 2008 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004); va versata anche l'imposta trattenuta nel caso in cui il conguaglio relativo al 2007 sia stato effettuato nel corso del mese di febbraio 2008 (cod. 1013).</p> <p>L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di febbraio, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.</p> <p>compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040).</p> <p>I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente</p> <p>M A R Z O</p> <p>il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di febbraio 2008;</p> <p>Scade il termine per la presentazione telematica della denuncia dei salari relativi al 2007.</p>
<p>Lunedì 31</p> <p>INPS EMens</p>	<p>M A R</p> <p>Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile dei dati riferiti ai soggetti assicurati relativa al mese di febbraio</p>
<p>Lunedì 31</p> <p>INPS LAVORO DIPENDENTE</p>	<p>Scade il termine per i datori di lavoro, per l'invio telematico all'INPS della denuncia mensile DM</p>

	10
Lunedì 31 ENASARCO	M A R Z O Scade il termine per il versamento all'ENASARCO da parte delle case mandanti, dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, calcolati sulle provvigioni maturate nell'anno solare precedente e contestuale invio all'ente dell'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del numero di posizione e degli importi.

SCADENZARIO LAVORO APRILE 2008

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
APRILE 2008	01	02	03	04	05	06
07	08	09	<u>10</u>	11	12	13
14	15	<u>16</u>	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	<u>30</u>				

Giovedì 10 DATORI DI LAVORO DOMESTICO	Scade il termine per versare all'INPS la contribuzione relativa al 1° trimestre 2008.
Giovedì 10 DIRIGENTI DEI SETTORI COMMERCIO SPEDIZIONE, TRASPORTO	A P R I L E Scade il termine per versare i contributi di previdenza ed assistenza integrative per i dirigenti del commercio (fondo Negri, Besusso, Pastore) relativi al 1° trimestre 2008.
Mercoledì 16 VERSAMENTO UNIFICATO: I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA	Scade il termine per versare in via telematica: A P R I L E Le ritenute operate nel mese di marzo 2008 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004). L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di febbraio, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale. compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 - 1040). I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente. il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di marzo 2008;

lunedì 21 PREVINDAI - PREVINDAPI		Scade il termine per il versamento dei contributi di previdenza integrativa per i dirigenti di aziende industriali relativi al 1° trimestre 2008.
Mercoledì 30 COMUNICAZIONI AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI	A P R I L E	Scade il termine (previsto dagli accordi economici, collettivi di industria, commercio, piccola industria e artigianato) per inviare a ciascun agente o rappresentante il conto delle provvigioni del 1° trimestre solare.
Mercoledì 30 ENASARCO – AGENTI	A P R I L E	Scade il termine entro il quale le case mandanti devono inviare ai propri agenti l'estratto conto della contribuzione versata all'ENASARCO relativamente al 2007.
Mercoledì 30 ASSISTENZA FISCALE	A P R	Scade il termine, per i lavoratori, per presentare il mod. 730 al datore di lavoro che ha dichiarato la disponibilità ad effettuare l'assistenza fiscale
Mercoledì 30 INPS LAVORO DIPENDENTE		Scade il termine per i datori di lavoro, per l'invio telematico all'INPS della denuncia mensile DM 10
Mercoledì 30 INPS EMens	A P R I L	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile dei dati riferiti ai soggetti assicurati relativa al mese di marzo.

SCADENZARIO LAVORO MAGGIO 2008

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
MAGGIO 2008			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Venerdì 16 VERSAMENTO UNIFICATO RATEAZIONE PREMIO INAIL		Scade il termine per il pagamento della seconda rata relativa all'autoliquidazione del premio INAIL.
I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	M A G G I O	Le ritenute operate nel mese di aprile 2008 sui: A compensi per lavoro dipendente e assimilati G (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004). G L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF I trattenuta in sede di conguaglio per fine O rapporto nel mese di febbraio, la rata delle

LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI	addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.
I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE	compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040). I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA	M Il contributo per compensi ad amministratori, A collaboratori coordinati e continuativi e a G progetto, venditori porta a porta e professionisti G privi di cassa corrisposti nel mese di aprile I 2008; O